Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2023/0079(COD)

19.7.2023

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
(COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD))

Relatrice per parere: Miriam Lexmann

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice sostiene la proposta della Commissione europea relativa a un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Per l'autonomia strategica dell'UE è essenziale non dipendere da pochi fornitori, soprattutto se si tratta di paesi che non sono partner strategici, bensì rivali sistemici. Le materie prime critiche sono fondamentali per il successo delle transizioni digitale e verde, ma anche per il settore della sicurezza e della difesa.

L'UE deve pertanto ridurre le dipendenze esistenti e costituire un bacino di fornitori più equilibrato. Idealmente, tali fornitori dovrebbero essere democrazie stabili che condividono valori comuni. Quando ciò non è possibile a causa della limitata disponibilità di alcune materie prime critiche, è essenziale che la dipendenza da singoli fornitori sia mantenuta ai livelli più bassi possibili onde evitare interruzioni dell'approvvigionamento in caso di tensioni geopolitiche. L'UE deve evitare che la dipendenza da un solo rivale sistemico sia sostituita dalla dipendenza da uno o più paesi terzi che possono mettere a repentaglio la sicurezza dell'Unione.

I partenariati strategici con paesi che condividono gli stessi principi sono l'elemento chiave di una diversificazione efficace nel settore delle materie prime critiche. La relatrice incoraggia la Commissione a concludere un maggior numero di partenariati di questo tipo e a inserire negli accordi esistenti e futuri con i paesi terzi una componente essenziale sulle materie prime. Quanto più ampia sarà la gamma di paesi partner, tanto più stabile sarà l'offerta.

La relatrice suggerisce di rafforzare la componente relativa ai diritti umani per far sì che l'accesso alle materie prime critiche non vada a scapito dei cittadini e dei lavoratori nei paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia dell'Unione ***e per*** il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche, in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento	(1) L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia***, la sicurezza e la difesa*** dell'Unione***, la transizione verde e*** il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche ***e strategiche***, in quanto rivestono una grande importanza economica e sono

elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in alcuni paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale di tali materie prime critiche nelle transizioni verde e digitale e alla luce del loro utilizzo in applicazioni spaziali e di difesa, nei prossimi decenni la domanda crescerà in modo esponenziale. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e ***di una sempre più forte*** concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione ***adeguata***, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi. Tenendo conto di tali tendenze, è necessario adottare misure per garantire l'acceso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche al fine di salvaguardare la resilienza economica e l'autonomia strategica aperta dell'Unione.

esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in alcuni paesi terzi. ***Spesso tali paesi terzi sono governati da regimi non democratici e sfruttano le loro risorse per esercitare un'influenza indebita sull'Unione o le utilizzano persino come meccanismi coercitivi contro l'Unione.*** Considerato il ruolo fondamentale di tali materie prime critiche nelle transizioni verde e digitale e alla luce del loro utilizzo in applicazioni spaziali e di ***sicurezza e*** difesa, nei prossimi decenni la domanda crescerà in modo esponenziale. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche***, di insufficiente coordinamento sia all'interno dell'Unione che tra l'Unione*** e ***i suoi partner strategici, nonché di*** concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione ***e una mitigazione adeguate***, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ***sui diritti umani nonché*** ambientali***, economici*** e sociali negativi. Tenendo conto di tali tendenze, è necessario adottare misure per garantire l'acceso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche al fine di salvaguardare la resilienza economica***, la sicurezza e la difesa*** e l'autonomia strategica aperta dell'Unione***, in linea con la dichiarazione di Versailles del 10 marzo 2022, la bussola strategica e la comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso***.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Alla luce della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, gli Stati membri si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee, perseguendo una linea d'azione strategica per aumentare la capacità dell'Unione di agire autonomamente nel settore della difesa, in complementarità con l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) La crescente assertività della Repubblica popolare cinese (RPC), compresa la posizione aggressiva nei confronti di Taiwan, e le conseguenze sociali ed economiche della pandemia di COVID-19 hanno messo in luce le vulnerabilità dell'Unione e hanno ribadito la necessità di ridurre i rischi delle relazioni dell'Unione con la RPC e altri paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) La situazione della sicurezza in Europa e in tutto il mondo richiede una riflessione urgente su come migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento, anche nel settore della difesa.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali non coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche potrebbero falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, ***è opportuno*** creare un quadro comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida fondamentale.	(2) In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, ***delle sfide in materia di sicurezza che molti fornitori di materie prime si trovano ad affrontare, nonché delle minacce ai trasporti,*** misure nazionali non coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche potrebbero falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, ***l'UE dovrebbe*** creare un quadro comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida fondamentale.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Una volta che l'Unione ha stabilito un quadro comune per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, è necessario instaurare un dialogo strutturato con i partner che condividono gli stessi principi, volto a condividere l'analisi delle esigenze e la mappatura delle risorse e dell'attività estrattiva di materie prime critiche, in modo da evitare competizioni dannose tra partner e, inoltre, da mettere in comune le capacità utili per accedere alle materie prime critiche ottenendo vantaggi reciproci.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In primo luogo, per garantire in modo efficace l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, tale quadro dovrebbe comprendere misure volte a ridurre i crescenti rischi di approvvigionamento dell'Unione rafforzando le capacità di quest'ultima lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, incluse le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, al fine di raggiungere i parametri di riferimento definiti per ciascuna materia prima strategica. In secondo luogo, dato che l'Unione continuerà a fare affidamento sulle importazioni, è opportuno che tale quadro comprenda misure volte ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche. In terzo luogo è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri. In ***quarto*** luogo il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione.	(3) In primo luogo, per garantire in modo efficace l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro***, senza ostacoli*** e sostenibile di materie prime critiche, tale quadro dovrebbe comprendere misure volte a ridurre ***la domanda, la dipendenza e*** i crescenti rischi di approvvigionamento dell'Unione rafforzando le capacità di quest'ultima lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, incluse le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio ***e l'infrastruttura di trasporto***, al fine di raggiungere i parametri di riferimento definiti per ciascuna materia prima strategica. In secondo luogo, dato che l'Unione continuerà a fare affidamento sulle importazioni, è opportuno che tale quadro comprenda misure volte ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche ***e a ridurre la sua dipendenza, in particolare dai paesi terzi che sono riconosciuti dall'Unione come rivali sistemici, che costituiscono una minaccia diretta per l'Unione e/o rappresentano una minaccia per il multilateralismo basato su regole e per i valori democratici fondamentali, in particolare la Repubblica popolare cinese***. In terzo luogo***, le misure volte ad aumentare la diversificazione devono tener conto degli interessi strategici e dei principi dell'Unione sanciti dai trattati dell'UE. In quarto luogo,*** è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di ***identificare,*** monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri. In ***quinto*** luogo***,*** il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e

	la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione ***e dovrebbe prevedere strategie di cooperazione volte a sostenere tali misure nei paesi terzi***.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I futuri accordi di libero scambio e di partenariato dell'UE possono garantire non solo una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, ma anche un quadro politico ed economico affidabile per le relazioni con i paesi terzi. L'UE dovrebbe provvedere affinché gli accordi commerciali attuali e futuri sostengano una transizione verde giusta nei paesi in via di sviluppo, seguano il principio "non arrecare un danno significativo" e, ove possibile, comprendano disposizioni specifiche sulle materie prime critiche. Ciò deve essere integrato da un rafforzamento del monitoraggio e dell'applicazione degli accordi di libero scambio, compresi i capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, al fine di garantire che gli impegni e le disposizioni in materia di approvvigionamento responsabile delle materie prime critiche siano definiti e rispettati dai partner dell'Unione.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Onde garantire che le misure stabilite nel regolamento si concentrino sui materiali più rilevanti, dovrebbe essere stilato un elenco di materie prime	(4) Onde garantire che le misure stabilite nel regolamento si concentrino sui materiali più rilevanti, dovrebbe essere stilato un elenco di materie prime

strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L'elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni spaziali o di difesa, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l'offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l'altro, anche a causa dei tempi lunghi per la realizzazione di nuovi progetti volti ad aumentare la capacità di approvvigionamento. Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, l'elenco dei materiali strategici dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. Onde garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore, rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento si concentrino sui materiali per cui sono maggiormente necessari, le misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all'elenco delle materie prime strategiche.

strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L'elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni spaziali o di difesa, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l'offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l'altro, anche a causa dei tempi lunghi per la realizzazione di nuovi progetti volti ad aumentare la capacità di approvvigionamento. Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, l'elenco dei materiali strategici dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. ***La valutazione dovrebbe tenere conto non solo dei più recenti dati disponibili, bensì anche dell'evoluzione prevista della domanda e dell'offerta nell'arco di un periodo di riferimento adeguato, per far fronte a eventuali scarsità o interruzioni future dell'approvvigionamento.*** Onde garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore, rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento si concentrino sui materiali per cui sono maggiormente necessari, le misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all'elenco delle materie prime strategiche.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe contenere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l'intera economia dell'Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell'approvvigionamento. Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, esegua periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche, in modo tale da riflettere l'evoluzione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime. L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe comprendere quelle materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l'importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. La valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di ***cinque*** anni. È opportuno che le misure stabilite dal presente regolamento riguardanti lo sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità si applichino a tutte le materie prime critiche.	(5) L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe contenere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l'intera economia dell'Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell'approvvigionamento ***naturale o intenzionale***. Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, esegua periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche, in modo tale da riflettere l'evoluzione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime. L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe comprendere quelle materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l'importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. La valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di ***due*** anni. È opportuno che le misure stabilite dal presente regolamento riguardanti lo sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità si applichino a tutte le materie prime critiche.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per rafforzare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime strategiche dovrebbero essere stabiliti parametri di riferimento per orientare gli sforzi e seguire i progressi compiuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di materie prime strategiche dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il 40 % del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto la capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe essere in grado di coprire almeno	(6) Per rafforzare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime strategiche dovrebbero essere stabiliti parametri di riferimento per orientare gli sforzi e seguire i progressi compiuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva in termini di estrazione, ***trasporto,*** trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di materie prime strategiche dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il 40 % del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto la capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe essere in grado di coprire almeno

il 15 % del consumo annuo di materie prime strategiche della stessa. L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e con gli obiettivi digitali previsti nell'ambito del decennio digitale[2], che essi sostengono. Inoltre la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE.

[1] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

[2] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

il 15 % del consumo annuo di materie prime strategiche della stessa. L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e con gli obiettivi digitali previsti nell'ambito del decennio digitale[2], che essi sostengono. Inoltre la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE.

[1] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

[2] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze comportano un rischio elevato di perturbazioni degli approvvigionamenti. Al fine di contenere	(7) Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze comportano un rischio elevato di perturbazioni degli approvvigionamenti ***e, nel caso della***

tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 quest'ultima non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, ***riservando comunque un'attenzione particolare ai paesi con cui l'Unione ha instaurato un partenariato strategico sulle*** materie prime che ***fornisce maggiori garanzie contro eventuali rischi di approvvigionamento***.

Repubblica popolare cinese, aumentano la vulnerabilità e i rischi per la sicurezza dell'Unione. Allo stesso modo, un numero elevato di materie prime strategiche proviene da paesi in cui l'attività mineraria è legata a gravi violazioni dei diritti umani, al deterioramento della governance, a conflitti e alla distruzione dell'ambiente. Al fine di contenere ***tali effetti negativi*** e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 quest'ultima non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, ***con l'obiettivo di ridurre tale dipendenza fino a circa il 45 % in futuro, e abbia attuato misure autonome e collaborative per attenuare il rischio di violazione dei diritti umani e di distruzione dell'ambiente nella catena di approvvigionamento delle*** materie prime***, anche mediante il ricorso a partenariati strategici. Inoltre, quando le dipendenze legano l'Unione a paesi non democratici*** che ***contestano attivamente il sistema internazionale basato su regole, è opportuno ridurle gradualmente e portarle a un livello minimo***.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di diversificare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nei paesi terzi i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche. Onde garantirne l'attuazione efficace, i ***progetti strategici***	(10) Al fine di diversificare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato ***e, ove possibile, in coordinamento con partner che condividono gli stessi principi, compreso il G7, il NATO e gli Stati membri dell'EFTA***, dovrebbe individuare nei paesi terzi i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo

dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile. Per quanto riguarda i progetti in mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto anche della sua coerenza con la politica commerciale comune dell'Unione. Tale valore potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase ***della*** catena del valore, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro conformemente alle norme internazionali. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico.

dell'estrazione***, dei trasporti***, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche. Onde garantirne l'attuazione efficace ***e il reciproco vantaggio***, i ***paesi terzi*** dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti ***e di meccanismi per il trasferimento di conoscenze e tecnologie***. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile ***e nel pieno rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, sulla base di valutazioni d'impatto ambientale e sociale rigorose e dell'attuazione dei principi relativi al dovere di diligenza***. Per quanto riguarda i progetti in mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto anche della sua coerenza con ***i principi sanciti nei trattati dell'UE,*** la politica commerciale comune ***e le priorità strategiche*** dell'Unione***, nonché gli accordi e le convenzioni internazionali pertinenti, in particolare le convenzioni dell'OIL e il diritto al consenso libero, previo e informato in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP)***. Tale valore potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase ***dell'intera*** catena del valore, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro conformemente alle norme internazionali. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la sostenibilità dell'aumento della produzione di materie prime, i nuovi progetti relativi alle materie prime dovrebbero essere attuati in modo sostenibile. A tal fine, i progetti strategici che ricevono un sostegno a norma del presente regolamento dovrebbero essere valutati tenendo conto degli strumenti internazionali che contemplano tutti gli aspetti di sostenibilità evidenziati nei principi dell'UE per le materie prime sostenibili[31], tra cui la garanzia della protezione dell'ambiente, pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani, ad esempio i diritti delle donne, e pratiche commerciali trasparenti. I progetti dovrebbero inoltre garantire un impegno in buona fede e consultazioni estese e significative con le comunità locali, incluse le popolazioni indigene. Al fine di consentire ai promotori di progetti di soddisfare tale criterio in modo chiaro ed efficiente, la conformità alla normativa dell'Unione, alle norme, agli orientamenti e ai principi internazionali pertinenti ***o la partecipazione*** a un sistema di certificazione riconosciuto a norma del presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficienti.	(11) Onde garantire la sostenibilità ***sociale e ambientale*** dell'aumento della produzione di materie prime, i nuovi progetti relativi alle materie prime dovrebbero essere attuati in modo sostenibile ***e assicurare il rispetto dei diritti umani***. A tal fine, i progetti strategici che ricevono un sostegno a norma del presente regolamento dovrebbero essere valutati tenendo conto degli strumenti internazionali che contemplano tutti gli aspetti di sostenibilità evidenziati nei principi dell'UE per le materie prime sostenibili31, tra cui la garanzia della protezione dell'ambiente, pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani, ad esempio i diritti delle donne ***e dei minori***, e pratiche commerciali trasparenti. I progetti dovrebbero inoltre garantire un impegno in buona fede e consultazioni ***preventive*** estese***, pragmatiche*** e significative con le comunità locali, incluse le popolazioni indigene. Al fine di consentire ai promotori di progetti di soddisfare tale criterio in modo chiaro ed efficiente, la conformità alla normativa dell'Unione, ***compresi la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e il regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione, nonché*** alle norme, agli orientamenti e ai principi internazionali pertinenti ***e*** a un sistema di certificazione riconosciuto a norma del presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficienti. ***I promotori di progetti dovrebbero conoscere a fondo il paese con cui stanno negoziando, instaurare un rapporto con le comunità locali e***

	comprendere realmente le loro esigenze, il loro apporto al progetto e ciò che ne traggono. L'UE deve instaurare partenariati a lungo termine che vadano oltre il solo scopo di accedere alle materie prime, ma che creino legami diplomatici in un contesto geopolitico profondamente polarizzato. Al fine di garantire che i progetti strategici siano attuati in modo sostenibile e rispettino i diritti umani, è opportuno istituire un apposito sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione nonché portatori di interessi pertinenti, al fine di monitorare e affrontare le potenziali carenze relative a tali aspetti.
[31] Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Principi dell'UE per le materie prime sostenibili, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/176491.	[31] Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Principi dell'UE per le materie prime sostenibili, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/176491.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il promotore di un progetto relativo a materie prime strategiche dovrebbe poter richiedere alla Commissione il riconoscimento del proprio progetto come progetto strategico. La domanda dovrebbe includere diversi documenti ed elementi di prova relativi ai criteri. Ai fini di una migliore valutazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, della fattibilità del progetto, come pure del livello di attendibilità delle stime, il promotore del progetto dovrebbe fornire anche una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, e per consentirne una convalida oggettiva,	(12) Il promotore di un progetto relativo a materie prime strategiche dovrebbe poter richiedere alla Commissione il riconoscimento del proprio progetto come progetto strategico. La domanda dovrebbe includere diversi documenti ed elementi di prova relativi ai criteri. Ai fini di una migliore valutazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, della fattibilità del progetto, come pure del livello di attendibilità delle stime, il promotore del progetto dovrebbe fornire anche una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, e per consentirne una convalida oggettiva,

dovrebbe supportare tale classificazione con elementi di prova adeguati. Alla domanda dovrebbe essere allegato anche un calendario del progetto, al fine di stimare quando quest'ultimo potrebbe contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento per quanto riguarda la capacità interna o la diversificazione. Poiché l'accettazione da parte del pubblico dei progetti minerari è fondamentale per la loro efficace attuazione, il promotore dovrebbe anche fornire un piano contenente misure volte a ***facilitarla***. È opportuno riservare una particolare attenzione alle parti sociali, alla società civile e agli altri soggetti incaricati di svolgere attività di supervisione. Il promotore dovrebbe inoltre presentare un piano aziendale che contenga informazioni riguardanti la sostenibilità finanziaria del progetto e fornisca una panoramica dei finanziamenti e degli accordi di off-take già garantiti, come pure stime riguardanti la potenziale creazione di posti di lavoro e il fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.	dovrebbe supportare tale classificazione con elementi di prova adeguati. Alla domanda dovrebbe essere allegato anche un calendario del progetto, al fine di stimare quando quest'ultimo potrebbe contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento per quanto riguarda la capacità interna o la diversificazione. Poiché l'accettazione da parte del pubblico dei progetti minerari è fondamentale per la loro efficace attuazione, il promotore dovrebbe anche fornire un piano contenente misure volte a ***garantire la partecipazione pubblica***. È opportuno riservare una particolare attenzione alle parti sociali, alla società civile e agli altri soggetti incaricati di svolgere attività di supervisione. Il promotore dovrebbe inoltre presentare un piano aziendale che contenga informazioni riguardanti la sostenibilità finanziaria del progetto e fornisca una panoramica dei finanziamenti e degli accordi di off-take già garantiti, come pure stime riguardanti la potenziale creazione di posti di lavoro e il fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire il trattamento efficace ed efficiente delle domande, la Commissione dovrebbe essere in grado di dare priorità al trattamento delle domande per progetti relativi a fasi della catena del valore o a materie prime strategiche specifiche che sono sottorappresentate, per far sì che l'Unione possa compiere	(13) Al fine di garantire il trattamento efficace ed efficiente delle domande, la Commissione dovrebbe essere in grado di dare priorità al trattamento delle domande per progetti relativi a fasi della catena del valore o a materie prime strategiche specifiche che sono sottorappresentate, per far sì che l'Unione possa compiere

progressi equilibrati verso il raggiungimento di tutti i parametri di riferimento per la capacità contenuti nel regolamento.	progressi equilibrati verso il raggiungimento di tutti i parametri di riferimento per la capacità contenuti nel regolamento. ***Al fine di favorire collaborazioni strategiche, la Commissione dovrebbe altresì ricercare proattivamente i paesi partner.***
	Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Poiché, per garantire l'attuazione efficace di un progetto strategico è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che a un progetto sia riconosciuto lo status di progetto strategico contro il suo volere. In tal caso, lo Stato membro pertinente dovrebbe fornire una giustificazione motivata del suo rifiuto, facendo riferimento ai criteri applicabili. Analogamente l'Unione non dovrebbe concedere lo status di progetto strategico a progetti che saranno attuati da un paese terzo contro il volere del governo di tale paese e dovrebbe pertanto astenersi dal farlo qualora il governo di un paese terzo si opponga.	(14) Poiché, per garantire l'attuazione efficace di un progetto strategico è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che a un progetto sia riconosciuto lo status di progetto strategico contro il suo volere. In tal caso, lo Stato membro pertinente dovrebbe fornire una giustificazione motivata del suo rifiuto, facendo riferimento ai criteri applicabili. Analogamente l'Unione non dovrebbe concedere lo status di progetto strategico a progetti che saranno attuati da un paese terzo contro il volere del governo di tale paese e dovrebbe pertanto astenersi dal farlo qualora il governo di un paese terzo si opponga***, tenendo conto del fatto che nel settore estrattivo gli impatti ambientali e sociali sono i principali fattori che determinano la mancata accettazione da parte del pubblico***.
	Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici di interesse pubblico, dati il ruolo da essi rivestito nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione e il loro contributo all'autonomia strategica aperta e alle transizioni verde e digitale dell'Unione. I progetti strategici che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nella misura in cui ciò rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE39, possono essere autorizzati laddove l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni giunga alla conclusione, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, che l'interesse pubblico tutelato dal progetto è superiore a tali impatti, purché tutte le condizioni pertinenti di cui alle citate direttive siano soddisfatte. Ove pertinente, la valutazione caso per caso dovrebbe tenere conto della specificità geologica dei siti di estrazione, che vincola le decisioni in merito all'ubicazione.	(19) L'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici di interesse pubblico, dati il ruolo da essi rivestito nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione e il loro contributo ***alla sicurezza, alla resilienza,*** all'autonomia strategica aperta e alle transizioni verde e digitale dell'Unione. I progetti strategici che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nella misura in cui ciò rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE[39], possono essere autorizzati laddove l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni giunga alla conclusione, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, che l'interesse pubblico tutelato dal progetto è superiore a tali impatti, purché tutte le condizioni pertinenti di cui alle citate direttive siano soddisfatte. Ove pertinente, la valutazione caso per caso dovrebbe tenere conto della specificità geologica dei siti di estrazione, che vincola le decisioni in merito all'ubicazione.
39 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	[39] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, che sia responsabile di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e, nel caso di progetti strategici, di emettere una decisione globale entro i termini applicabili. A tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare un'unica autorità nazionale competente. Ove necessario in funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile delegare i compiti dell'autorità nazionale competente a un'autorità diversa, alle stesse condizioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare la propria autorità nazionale competente, o l'autorità che agisce per suo conto, di personale e risorse sufficienti, affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.	(20) Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, che sia responsabile di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e, nel caso di progetti strategici, di emettere una decisione globale entro i termini applicabili. A tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare un'unica autorità nazionale competente. Ove necessario in funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile delegare i compiti dell'autorità nazionale competente a un'autorità diversa, alle stesse condizioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare la propria autorità nazionale competente, o l'autorità che agisce per suo conto, di personale ***qualificato*** e risorse sufficienti, affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I conflitti nell'uso del territorio possono ***creare ostacoli alla*** realizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti relativi a materie prime critiche e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a contemperare beni e interessi pubblici,	(25) I conflitti nell'uso del territorio possono ***derivare dalla*** realizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche***, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in cui lo sgombero o il trasferimento forzati sono caratteristiche comuni delle operazioni minerarie***. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti relativi a

riducendo il rischio di conflitti e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti relativi alle materie prime nell'Unione. Nel redigere i piani pertinenti le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti relativi alle materie prime.	materie prime critiche e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a contemperare beni e interessi pubblici, riducendo il rischio di conflitti e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti relativi alle materie prime nell'Unione. Nel redigere i piani pertinenti le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti relativi alle materie prime.
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento.	(28) Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento.

Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare della strategia "Global Gateway".	Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare della strategia "Global Gateway"[42]. ***Inoltre, il comitato provvede affinché il finanziamento dei progetti strategici nei paesi terzi sia conforme agli obiettivi e ai principi generali stabiliti nel regolamento NDICI-Europa globale e agli orientamenti e alle convenzioni internazionali in materia di investimenti.***
[42] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).	[42] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I dati e i servizi spaziali derivati dall'osservazione della Terra possono sostenere le iniziative tese alla creazione di catene del valore sostenibili delle materie prime critiche, fornendo un flusso continuo di informazioni, che potrebbero essere utili per attività come il monitoraggio e la gestione delle zone minerarie, la valutazione dell'impatto ambientale e socio-economico o l'esplorazione delle risorse minerarie. Poiché l'osservazione della Terra è inoltre in grado di fornire dati su zone remote e inaccessibili, è opportuno che, per quanto possibile, gli Stati membri ne tengano conto al momento della stesura e dell'attuazione dei programmi nazionali di esplorazione.	(33) I dati e i servizi spaziali derivati dall'osservazione della Terra possono sostenere le iniziative tese alla creazione di catene del valore sostenibili delle materie prime critiche, fornendo un flusso continuo di informazioni, che potrebbero essere utili per attività come il monitoraggio e la gestione delle zone minerarie, la valutazione dell'impatto ambientale e socio-economico o l'esplorazione delle risorse minerarie. Poiché l'osservazione della Terra è inoltre in grado di fornire dati su zone remote e inaccessibili, è opportuno che, per quanto possibile, gli Stati membri ne tengano conto al momento della stesura e dell'attuazione dei programmi nazionali di esplorazione. ***Allo stesso tempo, occorre valutare come utilizzare i servizi Copernicus e altre tecnologie spaziali per individuare i casi di sfruttamento illegale e predatorio, che dovrebbero essere***

contrastati ulteriormente, aumentando la disponibilità di tali materiali per realizzare progetti legali, rispettosi dell'ambiente e sostenibili.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Sebbene il rafforzamento della catena del valore delle materie prime critiche dell'Unione sia necessario per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche rimarranno globali ed esposte a fattori esterni. Eventi recenti o in corso, che vanno dalla crisi COVID-19 all'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, hanno sottolineato la vulnerabilità alle perturbazioni di alcune catene di approvvigionamento dell'Unione. Per garantire che gli Stati membri e le industrie europee siano in grado di anticipare le perturbazioni dell'approvvigionamento e siano preparati a sopportarne le conseguenze, è opportuno elaborare misure per aumentare la capacità di monitoraggio, coordinare le scorte strategiche e rafforzare la preparazione delle imprese.	(34) Sebbene il rafforzamento della catena del valore delle materie prime critiche dell'Unione sia necessario per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche rimarranno globali ed esposte a fattori esterni. Eventi recenti o in corso, che vanno dalla crisi COVID-19 all'aggressione militare non provocata e ingiustificata ***della Russia*** nei confronti dell'Ucraina***, fino alla crescente assertività e alla posizione più aggressiva della Repubblica popolare cinese nei confronti di Taiwan, nonché alla situazione geopolitica mondiale generalmente più complessa***, hanno sottolineato la vulnerabilità alle perturbazioni di alcune catene di approvvigionamento dell'Unione. Per garantire che gli Stati membri e le industrie europee siano in grado di anticipare le perturbazioni dell'approvvigionamento e siano preparati a sopportarne le conseguenze, è opportuno elaborare misure per aumentare la capacità di monitoraggio***, scambiare informazioni***, coordinare le scorte strategiche e rafforzare la preparazione delle imprese.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.	(46) Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso ***interattivo*** alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.
	Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le materie prime critiche vendute sul mercato dell'Unione sono spesso certificate per quanto riguarda la sostenibilità della loro produzione e della catena di approvvigionamento. La certificazione può essere ottenuta nel contesto di un'ampia gamma di sistemi di certificazione pubblici e privati, aventi portata e livelli di rigorosità diversi, il che può creare confusioni riguardo alla natura e alla veridicità delle dichiarazioni sulla sostenibilità relativa delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione sulla base di tale certificazione. È opportuno conferire alla Commissione le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che riconoscano i sistemi di certificazione da considerarsi completi e affidabili, fornendo così alle autorità e ai partecipanti al mercato una base comune per la valutazione della sostenibilità delle materie prime critiche. Dovrebbero essere riconosciuti solo i sistemi di certificazione che contemplano un'ampia gamma di aspetti della sostenibilità, tra cui la tutela dell'ambiente, dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori e la trasparenza aziendale, e che contengono disposizioni per la verifica e il monitoraggio della conformità da parte di terze parti indipendenti. Per garantire procedure efficienti, i promotori di progetti dei quali è richiesto il riconoscimento come progetti strategici dovrebbero poter contare sulla partecipazione a un sistema riconosciuto per dimostrare che il loro progetto è attuato in modo sostenibile.	(49) Le materie prime critiche vendute sul mercato dell'Unione sono spesso certificate per quanto riguarda la sostenibilità della loro produzione e della catena di approvvigionamento. La certificazione può essere ottenuta nel contesto di un'ampia gamma di sistemi di certificazione pubblici e privati, aventi portata e livelli di rigorosità diversi, il che può creare confusioni riguardo alla natura e alla veridicità delle dichiarazioni sulla sostenibilità relativa delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione sulla base di tale certificazione. È opportuno conferire alla Commissione le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che riconoscano i sistemi di certificazione da considerarsi completi e affidabili, fornendo così alle autorità e ai partecipanti al mercato una base comune per la valutazione della sostenibilità delle materie prime critiche. Dovrebbero essere riconosciuti solo i sistemi di certificazione che contemplano un'ampia gamma di aspetti della sostenibilità, tra cui la tutela dell'ambiente, dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori e la trasparenza aziendale, e che contengono disposizioni per ***il processo relativo al dovere di diligenza, anche con riferimento al lavoro forzato,*** la verifica e il monitoraggio della conformità da parte di terze parti indipendenti. Per garantire procedure efficienti, i promotori di progetti dei quali è richiesto il riconoscimento come progetti strategici dovrebbero poter contare sulla partecipazione a un sistema riconosciuto per dimostrare che il loro progetto è attuato in modo sostenibile.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) La produzione di materie prime critiche in diverse fasi della catena del valore ***provoca*** impatti ambientali, tanto sul clima quanto sull'acqua, sulla fauna o sulla flora. Al fine di limitare ***tali*** danni e incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare un sistema per il calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, che comprenda un processo di verifica, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta siano visibili al pubblico quando le materie prime critiche sono immesse sul mercato dell'Unione. Il sistema dovrebbe basarsi sulla considerazione di metodi di valutazione scientificamente validi e di norme internazionali pertinenti nell'ambito della valutazione del ciclo di vita. L'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di un materiale dovrebbe essere applicato solo quando si è giunti alla conclusione, sulla base di una valutazione specifica, che esso contribuirebbe agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione facilitando l'approvvigionamento di materie prime critiche con un'impronta ambientale inferiore e non inciderebbe in modo sproporzionato sui flussi commerciali. Una volta adottati i pertinenti metodi di calcolo, la Commissione dovrebbe definire classi di prestazione per le materie prime critiche, consentendo così ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente la relativa impronta ***ambientale*** dei materiali disponibili e orientando il mercato verso materiali più sostenibili. I venditori di materie prime critiche dovrebbero assicurarsi che la dichiarazione dell'impronta ambientale sia a disposizione dei loro clienti. La	(50) ***La prevenzione e l'eliminazione delle violazioni dei diritti umani, compreso il ricorso al lavoro forzato, sono uno dei principi guida delle relazioni commerciali ed economiche esterne dell'Unione.*** La produzione di materie prime critiche in diverse fasi della catena del valore ***può avere*** impatti ***negativi sui diritti umani e*** ambientali, tanto sul clima quanto sull'acqua, sulla fauna o sulla flora. Al fine di limitare ***le potenziali violazioni dei diritti umani e i potenziali*** danni ***ambientali*** e incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare un sistema per il calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, che comprenda un processo di verifica, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta siano visibili al pubblico quando le materie prime critiche sono immesse sul mercato dell'Unione. Il sistema dovrebbe basarsi sulla considerazione di metodi di valutazione scientificamente validi e di norme internazionali pertinenti***, anche*** nell'ambito della valutazione del ciclo di vita. L'obbligo di dichiarare l'impronta ***sui diritti umani e*** ambientale di un materiale dovrebbe essere applicato solo quando si è giunti alla conclusione, sulla base di una valutazione specifica, che esso contribuirebbe agli obiettivi ***in materia di diritti umani,*** climatici e ambientali dell'Unione facilitando l'approvvigionamento di materie prime critiche con un'impronta ambientale inferiore **e** ***in linea con gli impegni dell'Unione in materia di diritti umani e*** non inciderebbe in modo sproporzionato sui flussi commerciali. Una volta adottati i pertinenti metodi di calcolo, la

trasparenza in merito alla relativa impronta delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire l'adozione di altre politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, favorendo la produzione di materie prime critiche aventi un impatto ambientale inferiore.	Commissione dovrebbe definire classi di prestazione per le materie prime critiche, consentendo così ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente la relativa impronta ***sui diritti umani e*** ambientale dei materiali disponibili e orientando il mercato verso materiali più sostenibili. I venditori di materie prime critiche dovrebbero assicurarsi che la dichiarazione dell'impronta ambientale sia a disposizione dei loro clienti ***in maniera chiara e accessibile***. La trasparenza in merito alla relativa impronta delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire l'adozione di altre politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, favorendo la produzione di materie prime critiche aventi un impatto ambientale inferiore.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) L'Agenda 2030 ha dato nuovo slancio al miglioramento dei mezzi di sussistenza derivanti dalle risorse estrattive, purché si considerino con attenzione i punti di vista e le aspettative di tutti gli attori chiave dei paesi d'origine e dei paesi ospitanti, al fine di conciliare le questioni dello sviluppo sostenibile e della sicurezza dell'approvvigionamento, quali l'Africa Mining Vision (Visione per le attività estrattive in Africa) e l'iniziativa "materie prime" dell'UE. A livello locale, è opportuno attuare modelli imprenditoriali inclusivi che prevedano la partecipazione delle comunità locali al processo decisionale, ne tutelino i diritti e permettano loro di trarre vantaggio dalle industrie estrattive.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi proseguano. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi.	(54) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi proseguano. ***Occorre inoltre compiere ulteriori sforzi a favore della cooperazione e del coordinamento con i partner internazionali, in particolare i partner che condividono gli stessi principi, i paesi partecipanti al mercato interno o i paesi candidati.*** Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato ***e con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo***, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi. ***È opportuno che i partenariati strategici prevedano l'impegno da parte dell'Unione a offrire assistenza tecnica per contrastare i flussi finanziari illeciti e migliorare la***

regolamentazione delle attività delle società transnazionali e quella finanziaria, nonché a fornire assistenza tecnica ai governi e agli attori privati a sostegno della conformità alla normativa dell'Unione relativa al dovere di diligenza della catena di approvvigionamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l'esplorazione, il monitoraggio ***e*** le scorte strategiche, che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.	(55) Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori***, quali accademici, organizzazioni della società civile, altre istituzioni e agenzie dell'Unione. L'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata a partecipare alle riunioni del comitato ed essere consultata su questioni relative all'approvvigionamento di materie prime critiche che interessano direttamente l'industria della difesa***. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l'esplorazione, il monitoraggio***,*** le scorte strategiche ***e la sostenibilità***, che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero

	essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.	1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro***, senza ostacoli*** e sostenibile di materie prime critiche ***e strategiche, rafforzando al contempo i partenariati democratici esistenti e instaurando nuove relazioni diplomatiche***.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il ***15*** % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione;	iii) la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il ***25*** % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione***;***	b) diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione***, e continuare ad adoperarsi per ridurre ulteriormente il livello di dipendenza da singoli paesi terzi, in particolare da quelli riconosciuti dall'Unione come rivali sistemici, che costituiscono una minaccia diretta per l'Unione e/o rappresentano una minaccia per il multilateralismo basato su regole, nonché da paesi che non rispettano le norme democratiche fondamentali.***

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;	c) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche***, tenendo conto della competitività a livello mondiale ed evitando costi indebiti***;

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi	d) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi

sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.	sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente ***e di sostenibilità*** attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) rafforzare la capacità dell'Unione di conseguire i propri obiettivi nell'ambito della politica di sicurezza e difesa, assicurando l'approvvigionamento sicuro di materie prime critiche e strategiche;

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) adoperarsi per limitare l'estrazione illegale e predatoria delle materie prime, il che dovrebbe comportare una maggiore disponibilità di tali materiali per la realizzazione di progetti legali e rispettosi dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) rafforzare la cooperazione con paesi che condividono gli stessi

	principi al fine di affrontare congiuntamente le sfide esistenti e future a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Laddove, sulla base della relazione di cui all'articolo 42, concluda che è ***probabile*** che l'Unione ***non*** raggiunga gli obiettivi di cui al paragrafo 2, ***la Commissione valuta se sia fattibile*** e ***proporzionato proporre misure o esercitare i suoi poteri a livello dell'Unione*** al fine di garantire ***il raggiungimento di tali obiettivi***.	3. ***La Commissione europea è tenuta a pubblicare una relazione, al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, che delinei la metodologia per i parametri di riferimento applicabili a ciascuna materia prima strategica. Tale relazione deve, tra l'altro, quantificare il livello di investimenti necessario per ciascuna materia prima e presentare una panoramica delle principali strozzature da superare.*** Laddove, sulla base della relazione ***iniziale o delle relazioni triennali aggiuntive sui progressi compiuti*** di cui all'articolo 42, ***la Commissione*** concluda che è ***improbabile*** che l'Unione raggiunga gli obiettivi di cui al paragrafo 2, ***è necessario valutare la fattibilità*** e ***la proporzionalità di nuove misure*** al fine di garantire ***che tali obiettivi possano essere raggiunti a livello dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Occorre incoraggiare un dialogo aperto e costante tra l'industria e i

responsabili politici al fine di individuare parametri di riferimento tecnicamente ed economicamente praticabili, nonché in linea con gli obiettivi dell'UE.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) "materia prima secondaria": una sostanza o un materiale recuperato dai residui dei processi o dai prodotti a fine vita, utilizzabile nei processi produttivi in sostituzione di una materia prima vergine o in combinazione con essa;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	38 bis) "prodotti per la difesa": prodotti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ai sensi della direttiva 2009/81/CE;

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
62) "partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni	62) "partenariato strategico": un impegno ***reciproco*** tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce

concrete di interesse reciproco.	azioni concrete di interesse reciproco.

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	62 bis) "concetto di uso essenziale": un concetto illustrato nella relazione della Commissione dal titolo "Supporting the Commission in development an essential use concept" (Sostenere la Commissione nello sviluppo di un concetto di uso essenziale), pubblicata nel marzo 2023;

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione aggiunge ulteriori materie prime all'elenco, su richiesta del comitato, qualora quest'ultimo o la Commissione rilevino, nell'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio, prove di stress e informazione di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20 del presente regolamento, cambiamenti nell'approvvigionamento e nell'accesso a determinate materie prime che rischiano di compromettere l'approvvigionamento e gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo status delle materie prime critiche e strategiche è preso in considerazione in tutta la legislazione dell'UE che ha un'incidenza diretta o indiretta sui materiali, sia essa una legislazione generale, specifica per prodotto o specifica per sostanza.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Tutte le materie prime critiche e strategiche dovrebbero essere considerate conformi ai criteri di "essenzialità" nell'ambito del concetto di uso essenziale.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione aggiorna l'elenco su richiesta del comitato, qualora quest'ultimo o la Commissione rilevino, nell'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio, prove di stress e informazione di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20 del presente regolamento, cambiamenti nell'approvvigionamento e nell'accesso a determinate materie prime che rischiano di compromettere l'approvvigionamento e gli obiettivi di cui

all'articolo 1.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che soddisfano i criteri seguenti:	1. A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che ***contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e*** soddisfano i criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il progetto contribuirebbe a ridurre la dipendenza dell'Unione europea da

	rivali sistemici e da paesi che non rispettano le norme democratiche fondamentali;

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali***, *l'uso di pratiche socialmente responsabili***, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l'impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con ***idonee*** politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;	c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ***sociali e*** ambientali ***e delle violazioni dei diritti umani***, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l'impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con ***solide*** politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) i progetti prevederebbero inoltre un meccanismo di reclamo dettagliato per le persone che desiderano segnalare eventuali violazioni dei diritti umani, oltre a fornire i mezzi di ricorso per tali violazioni;

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per i progetti nell'Unione, l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;	d) per i progetti nell'Unione, ***il progetto contribuisce ai volumi necessari per conseguire gli obiettivi di autosufficienza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), e*** l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, ***e*** apporterebbe un valore aggiunto ***in tale paese***.	e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto ***rispetterebbe le norme e le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e ambiente e*** sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, apporterebbe un valore aggiunto ***locale, in particolare attraverso modelli imprenditoriali inclusivi che prevedano la partecipazione delle comunità locali al processo decisionale, ne tutelino i diritti e permettano loro di trarre vantaggio dalle industrie estrattive, e contribuirebbe alla resilienza economica dell'Unione nonché agli obiettivi di sicurezza e difesa***.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se del caso, occorre prendere in considerazione la fattibilità di progetti strategici infrastrutturali complementari che possano migliorare i trasporti e la comunicazione relativi ai progetti strategici sulle materie prime.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un piano contenente misure per ***facilitare l'accettazione*** da parte del pubblico, compresa, ***se del caso***, la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le comunità e le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione;	d) un piano contenente misure per ***garantire la partecipazione e il consenso*** da parte del pubblico ***in tutte le fasi del progetto***, compresa la creazione di canali di comunicazione ***e consultazione*** ricorrenti con le comunità e le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione***. Se il progetto implica il reinsediamento, viene elaborato un piano che specifichi in che modo saranno individuati i legittimi titolari dei diritti di proprietà fondiaria, in che modo questi ultimi parteciperanno al processo di valutazione e in che misura i processi di compensazione per le perdite di beni o terreni saranno equi, tempestivi e garantiti***;

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di	2. Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di

esecuzione che stabiliscano un modello che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

esecuzione che stabiliscano un modello che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2***, al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano incomplete, la Commissione ***offre*** al richiedente ***l'opportunità*** di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda in modo tempestivo.	3. Se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano incomplete, la Commissione ***fornisce*** al richiedente ***ulteriori chiarimenti sulle informazioni mancanti e gli offre la possibilità*** di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda in modo tempestivo.

Or. en

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 34 (il "comitato") discute ed emette, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1.	4. Il comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 34 (il "comitato") discute ed emette, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1***, al più tardi entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il comitato***

	invita i rappresentanti pertinenti dell'industria, delle comunità locali e della società civile a partecipare a tali discussioni ed emette un parere a seguito di un'ampia consultazione.

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.	9. I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento. ***Il promotore del progetto garantisce che non sia resa pubblica, sul sito web, alcuna informazione sensibile o classificata relativa alle materie prime critiche dell'UE oltre a quanto previsto per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo.***

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La conformità di un progetto strategico alle condizioni di cui al paragrafo 2 è discussa e concordata in collaborazione con le autorità nazionali responsabili di tali quadri legislativi.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) un trattamento accelerato dei requisiti burocratici direttamente correlati alla concessione dello status di progetto strategico e all'attuazione del progetto;

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) assistenza ai promotori dei progetti per promuovere ulteriormente l'accettazione del progetto da parte del pubblico.	b) assistenza ai promotori dei progetti per ***fornire al pubblico informazioni dettagliate in modo tempestivo per*** promuovere ulteriormente ***la partecipazione e*** l'accettazione del progetto da parte del pubblico. **.**

Or. en

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fonti di finanziamento private supplementari;	a) fonti di finanziamento private supplementari***, in particolare generate attraverso l'iniziativa "Global Gateway"***;

Or. en

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;	a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni ***e le relative procedure amministrative per ottenerle***;

Or. en

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche. Ciascuno Stato membro elabora il primo programma di questo tipo entro il [OP inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. I programmi nazionali sono sottoposti a riesame e, se necessario, ad aggiornamento quanto meno ogni ***cinque*** anni.	1. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche. Ciascuno Stato membro elabora il primo programma di questo tipo entro il [OP inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. I programmi nazionali sono sottoposti a riesame e, se necessario, ad aggiornamento quanto meno ogni ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) gli sviluppi geopolitici e le sfide in materia di sicurezza che l'Unione si trova ad affrontare, nonché la situazione dei diritti umani nei paesi terzi.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione tutela la produzione europea di materie prime critiche e strategiche dalle pratiche commerciali sleali mantenendo e rafforzando le misure di difesa commerciale, al fine di garantire condizioni di parità.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni ***tre*** anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.	La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni ***due*** anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.

Or. en

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) se le materie prime sono controllate da paesi che non rispettano le norme democratiche fondamentali e in che misura l'Unione dipende dalla materia prima in questione;

Or. en

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) in che misura l'Unione può fare affidamento sulle importazioni da altri paesi terzi per determinate materie prime critiche;

Or. en

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;	c) i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, ***le controversie commerciali,*** la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

Or. en

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione garantisce che nessuna informazione sensibile o classificata, ricevuta dagli Stati membri o aggregata dagli stessi, relativa alle vulnerabilità strategiche o alla resilienza delle materie prime critiche degli Stati

	membri o dell'UE, sia pubblicata su tale sito web.

Or. en

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri individuano i principali operatori di mercato lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabiliti nel proprio territorio e:	2. Gli Stati membri***, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti e compresi i rappresentanti delle PMI,*** individuano i principali operatori di mercato lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabiliti nel proprio territorio e:

Or. en

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) posseduti o controllati direttamente o indirettamente da rivali sistemici o da paesi che non rispettano le norme democratiche fondamentali, che controllano oltre il 50 % dell'approvvigionamento di una determinata materia prima strategica, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

Or. en

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) gli enti registrati in paesi che sono rivali sistemici attualmente non inclusi nell'elenco delle sanzioni di cui al paragrafo 5 o le cui quote sono controllate da tali paesi devono essere sottoposti a controlli aggiuntivi da parte delle autorità competenti e le loro credenziali devono essere adeguatamente verificate.

Or. en

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) aumentare la raccolta di rifiuti che presentano un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;	a) aumentare la raccolta ***e la cernita*** di rifiuti che presentano un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche e garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

Or. en

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie nella fabbricazione, anche, se del caso, tenendo conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici;	c) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie nella ***trasformazione e nella*** fabbricazione, anche, se del caso, tenendo conto del contenuto riciclato ***e della riciclabilità durante l'intero ciclo di vita, anche*** nei criteri di aggiudicazione

relativi agli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I governi o le organizzazioni che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche ("titolari dei sistemi") possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione.	I governi o le organizzazioni ***multilaterali*** che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche ("titolari dei sistemi") possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione verifica periodicamente che i sistemi riconosciuti continuino a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.	3. La Commissione verifica periodicamente che i sistemi riconosciuti continuino a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV ***e siano conformi alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese e alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, al fine di garantire che i progetti strategici rispettino le più rigorose norme ambientali e in materia di diritti umani***.

Or. en

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione sviluppa un portale nel quale i portatori di interessi possono inviare contributi e fornire informazioni circa prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un sistema riconosciuto non hanno rispettato le prescrizioni di tale sistema, affinché la Commissione possa procedere a una valutazione indipendente.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato per adottare misure correttive.	6. Se***, conformemente ai paragrafi 5 e 5 bis,*** individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato per adottare misure correttive. ***Tale periodo non supera i sei mesi.***

Or. en

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. I partenariati strategici conclusi dall'Unione con i paesi terzi prevedono misure concrete che contribuiscono:
	i) al miglioramento della sicurezza, della resilienza e della sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime

critiche dell'Unione di cui all'allegato II;

ii) al raggiungimento del parametro di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

iii) al rafforzamento della cooperazione e della responsabilità condivisa tra l'Unione e i paesi partner lungo la catena del valore delle materie prime critiche nel conseguimento degli obiettivi di partenariato concordati, rispettando nel contempo lo spazio politico dell'Unione e dei paesi partner;

iv) allo sviluppo economico e sociale nei paesi partner, in particolare per le economie emergenti e in via di sviluppo, mediante un quadro di governance che riconosca priorità ai diritti umani, favorendo al contempo l'adozione di pratiche di economia circolare sostenibili dal punto di vista ambientale, nonché di condizioni di lavoro dignitose;

v) all'aumento del valore aggiunto a livello locale, facilitando la fabbricazione di prodotti lavorati e semilavorati nei settori a valle pertinenti, anche attraverso l'agevolazione o il sostegno mediante investimenti pubblici e privati;

Or. en

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato discute periodicamente le tematiche seguenti:	1. ***Al fine di valutare l'attuazione e l'incidenza del presente regolamento,*** il comitato discute periodicamente le tematiche seguenti:

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) alla riduzione della dipendenza dell'Unione da paesi terzi, in particolare dai paesi terzi riconosciuti dall'Unione quali rivali sistemici, che costituiscono una minaccia diretta per l'Unione e/o minacciano il multilateralismo basato su regole e i valori democratici fondamentali;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione e i paesi partner;	iii) al miglioramento della cooperazione ***e del coordinamento*** lungo la catena del valore delle materie prime critiche ***e strategiche*** tra l'Unione e i paesi partner***, anche attraverso il partenariato per la sicurezza dei minerali e la conferenza sui materiali e i minerali critici***;

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche;	i) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento ***e alla diversificazione*** , tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche***, nonché della sua affidabilità in qualità di fornitore***;

Or. en

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il fatto che il quadro normativo di un paese terzo ***garantisca*** il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;	ii) il fatto che il quadro normativo di un paese terzo ***e il quadro di governance per la sua attuazione garantiscano*** il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ***sociali e*** ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo con le comunità locali ***subordinato al consenso libero, previo e informato da parte delle stesse***, il ricorso a pratiche commerciali ***responsabili e*** trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) il fatto che nel paese partner siano in essere processi partecipativi della società civile che consentano il coinvolgimento del pubblico nell'attuazione del partenariato;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) il potenziale per realizzare nuovi partenariati e instaurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con benefici geopolitici a lungo termine;

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) il fatto che un paese terzo dimostri di allinearsi ai valori europei e alle priorità dell'Unione nell'ambito della PESC;

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. ridurre le dipendenze strategiche per le materie prime critiche dai rivali sistemici o dai paesi che non rispettano le norme democratiche fondamentali;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel contesto del paragrafo 1 e per	2. Nel contesto del paragrafo 1 e per

quanto riguarda i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, il comitato garantisce la cooperazione con altri pertinenti consessi di coordinamento, compresi quelli istituiti nell'ambito della strategia "Global Gateway".	quanto riguarda i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, il comitato garantisce la cooperazione con altri pertinenti consessi ***e partner*** di coordinamento, ***in particolare il G7,*** compresi quelli istituiti nell'ambito della strategia "Global Gateway"***, della politica commerciale comune dell'Unione, ivi comprese le relative componenti di investimento, e dell'approccio al commercio e allo sviluppo sostenibile***.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il comitato mira alla cooperazione e al coordinamento con i partner internazionali, in particolare i partner che condividono gli stessi principi, i paesi partecipanti al mercato interno o i paesi candidati;

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il comitato, di concerto con la Commissione e il SEAE, garantisce il rispetto delle norme internazionali in materia ambientale e di diritti umani attraverso la cooperazione con organismi internazionali quali l'OMC, l'OCSE, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le Nazioni Unite (ONU).

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) si coordinano con la Commissione per garantire coerenza tra la loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati e i partenariati strategici non vincolanti dell'Unione con i paesi terzi, il cui ambito di applicazione comprende almeno la catena del valore delle materie prime critiche;	a) si coordinano con la Commissione per garantire coerenza tra la loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati e i partenariati strategici non vincolanti dell'Unione con i paesi terzi, il cui ambito di applicazione comprende almeno la catena del valore delle materie prime critiche ***e la garanzia del trasferimento reciprocamente vantaggioso di conoscenze e tecnologie tra Stati membri e paesi terzi***;

Or. en

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) mirano a ridurre le rispettive dipendenze strategiche bilaterali dai rivali sistemici o dai paesi che non rispettano le norme democratiche fondamentali;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione inserisce una componente relativa alle materie prime critiche negli accordi internazionali esistenti e futuri.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La valutazione dei partner strategici dovrebbe altresì tenere conto delle sfide derivanti dagli ostacoli nel settore dei trasporti, dovute anche alla carenza di infrastrutture adeguate, a controversie legate alla proprietà o a rotte di trasporto non sicure. La Commissione dovrebbe far fronte a tali sfide di concerto con gli Stati membri e le altre istituzioni.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato è composto dagli Stati membri e dalla Commissione. Il comitato è presieduto dalla Commissione.	1. Il comitato è composto dagli Stati membri***, dal Servizio europeo per l'azione esterna*** e dalla Commissione. Il comitato è presieduto dalla Commissione. ***L'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere consultata e invitata a partecipare al comitato qualora riguardi questioni relative alla sicurezza e alla difesa.***

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il comitato garantisce un coordinamento e una collaborazione periodici con l'industria e i principali portatori di interessi.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) un sottogruppo sulla sostenibilità incaricato di discutere delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e della relativa attuazione;

Or. en

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) un sottogruppo che riunisce i rappresentanti degli Stati membri, dell'industria e dei partner strategici dell'UE, incaricato di coordinare ed esplorare le possibilità di cooperazione e coordinamento per conseguire gli obiettivi strategici di cui al presente regolamento, anche sfruttando i consessi di coordinamento strategico quali il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, il comitato può invitare esperti, altre parti terze o rappresentanti di paesi terzi a partecipare alle riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 in qualità di osservatori o a	Se del caso, il comitato può invitare esperti, ***l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico,*** altre parti terze o

fornire contributi scritti.	rappresentanti di paesi terzi a partecipare alle riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 in qualità di osservatori o a fornire contributi scritti.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Il comitato riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito alle sue funzioni e alle discussioni svoltesi in seno ai vari sottogruppi.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p bis) Erbio

Or. en

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p ter) Europio

Or. en

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – lettera p quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p quater) ***Lantanio***

Or. en

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – lettera p quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p quinquies) ***Itterbio***

Or. en

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – lettera p sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p sexies) ***Ittrio***

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera.	d) se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera***, di sicurezza e di difesa e rispetta le norme internazionali in materia ambientale e di diritti umani***.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) [OP: inserire il riferimento al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale], nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

Or. en

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie] nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

Or. en

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro,

originari di zone di conflitto o ad alto rischio, nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

Or. en

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, nella misura in cui si applica al promotore del progetto;

Or. en

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b sexies) [OP: inserire il riferimento alla direttiva sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi];

Or. en

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Altre convenzioni dell'OIL pertinenti;

Or. en

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) "Carta internazionale dei diritti dell'uomo", compresi il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

Or. en

Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i ter) "Principi del consenso libero, previo e informato sanciti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007";

Or. en

Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i quater) "Dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite";

Or. en

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i quinquies) "Ammissibilità ai finanziamenti della BEI: elenco delle attività e dei settori esclusi";

Or. en

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impegnandosi a ottenere la certificazione per il progetto in questione nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29 e fornendo elementi di prova sufficienti del fatto che, se attuato, il progetto in questione sarà in grado di soddisfare i criteri previsti per l'ottenimento di tale certificazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo;	a) è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo ***e garantisce il rispetto delle più rigorose norme ambientali e in materia di diritti umani, anche attraverso una governance multipartecipativa***;

Or. en

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Testo non modificato incluso nel compromesso*
ii) prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori;	ii) prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di applicare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali;	iii) prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di applicare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali***, nonché solide politiche di lotta contro la corruzione attiva e passiva in linea con gli orientamenti dell'OCSE di cui all'allegato III***;

Or. en

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) prevede audit in loco con consultazioni dirette con i portatori di interessi pertinenti, compresi le comunità

	locali, la società civile, i lavoratori e i sindacati;

Or. en

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato e sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali***;**	c) la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato e sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali ***mediante il ricorso ad audit da parte di terzi. Una volta ultimati, tali audit sono resi pubblici.***

Or. en

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e modifica dei regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
Riferimenti	COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 8.5.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 8.5.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Miriam Lexmann 4.5.2023
Esame in commissione	24.5.2023
Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 53 –: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Michael Gahler, Kinga Gál, Klemen Grošelj, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Lin Lacapelle, David Lega, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Dragoş Tudorache, Viola von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Attila Ara-Kovács, Malik Azmani, Jakop G. Dalunde, Georgios Kyrtsos, Sergey Lagodinsky, Juozas Olekas, Nikos Papandreou, Javier Zarzalejos
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Theresa Bielowski, Franc Bogovič, Gilles Boyer, Othmar Karas, Samira Rafaela

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

53	+
ECR	Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers
ID	Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi
NI	Kinga Gál
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Franc Bogovič, Michael Gahler, Othmar Karas, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Željana Zovko
Renew	Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Gilles Boyer, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou
S&D	Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Theresa Bielowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Dietmar Köster, Pedro Marques, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Nikos Papandreou, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder
Verts/ALE	François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jakop G. Dalunde, Sergey Lagodinsky, Viola von Cramon-Taubadel

3	-
ID	Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani
NI	Kostas Papadakis

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti